



COMUNE DI SCALEA

(*Provincia di Cosenza*)

Scalea, 10 marzo 2020

AVVISO

SI RITIENE OPPORTUNO RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEI CITTADINI AFFINCHÉ RISPETTINO SCRUPolosAMENTE GLI OBBLIGHI STABILITI DAI DECRETI ADOTTATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID 19" (*CORONAVIRUS*).

AL RIGUARDO, SI EVIDENZIA CHE L'ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.C.M., IN DATA 8 MARZO 2020, SANCISCE CHE IL MANCATO RISPETTO DEI SUDDETTI OBBLIGHI E' PUNITO AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE ("*INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'*"), COME PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6.

SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE EVENTUALI COMPORTEMENTI, ANCHE SOLO COLPOSI, IN CONTRASTO CON IL CITATO D.P.C.M., POTREBBERO PORTARE A CONFIGURARE IPOTESI DI REATI PIU' GRAVI QUALI QUELLI DI CUI ALL'ART. 452 DEL CODICE PENALE ("*DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA*").

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giuseppe Guetta

CORONAVIRUS

SANZIONI PENALI



1

Dichiarare il falso nell'autocertificazione utilizzata per potersi spostare

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Reclusione fino a 2 anni



2

Mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 9 marzo 2020

Art. 650 c.p. - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 206



3

Commettere, con colpa, il reato di Epidemia (art. 438 c.p.) mediante la diffusione di germi patogeni

Art. 452 c.p. - Delitti colposi contro la salute pubblica

Reclusione da 3 a 12 anni se dal fatto deriva la morte di più persone - Reclusione da 1 a 5 anni, per il solo fatto di aver colposamente diffuso l'epidemia



4

Non osservare un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo

Art. 260, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)

Arresto fino a 6 mesi e ammenda da lire 40.000 a 800.000

